



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E L'ASSOCIAZIONE

.....

PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'AREA

ATTREZZATA "PONTINO TAGLIAPIETRA"

VIA AGNELLI N. 55 COPPARO

L'anno duemilaventidue addì ** del mese di ***** in Copparo e nella Residenza Municipale, tra:

1. IL COMUNE DI COPPARO, rappresentato in questo atto dal Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro – Giulia Minichiello nata a Portomaggiore il 13/10/1984 domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale sita in Copparo (FE) Via Roma, 28, la quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse di questa Amministrazione ed in esecuzione della delibera di G.C. n. ___ del _____, esecutiva a termini di legge, che si conserva agli atti. C.F. / P. I.: 00053930384

E

2. ASSOCIAZIONE ----- con sede in Via ----- Codice Fiscale: ----- P.IVA ---- iscritta nel registro regionale delle associazioni ----- rappresentata in questo atto dal Presidente Sig. ----- nato a ---- il ---- il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse della associazione che rappresenta;

PREMESSO CHE

La Società "Patrimonio Copparo S.r.l.", Società in house, partecipata al 100% dal Comune di Copparo è proprietaria di un'area verde censita al catasto terreni foglio 82, mappale 1075, avente estensione complessiva di circa 9 ha;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11.05.2021 è stata approvato il contratto di cessione in comodato d'uso gratuito tra il Comune di Copparo e la Società "Patrimonio Copparo S.r.l.", per l'utilizzo dell'area attrezzata denominata "Pontino Tagliapietra" e dell'area verde adiacente sita in Copparo Via Agnelli cn. 55, identificabile catastalmente al Fg. 82, Mapp. n. 1075 (parte) n. 1005 (fabbricato) e n. 1033

Con Deliberazione n. --- del 10.05.2022 la Giunta Comunale autorizza il responsabile alla pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione di eventuali soggetti appartenenti al Terzo Settore interessati alla gestione dell'area tramite convenzione con il Comune di Copparo;

con la medesima Deliberazione si approvava lo schema di convenzione in oggetto

CONSIDERATO CHE

- È obiettivo dell'Amministrazione Comunale garantire la valorizzazione dell'area pubblica Pontino Tagliapietra quale luogo di aggregazione per lo sviluppo di attività ricettive e del tempo libero.
- è obiettivo dell'Amministrazione Comunale far sì che l'area possa essere un punto di riferimento e di aggregazione per la comunità anche attivando collaborazioni con il mondo dell'Associazionismo;
- L'Amministrazione Comunale di Copparo è stata ammessa al finanziamento del Progetto promosso da Sport e Salute S.p.A. denominato "Sport nei parchi" per la realizzazione della Linea di Intervento 2 presso il Parco Pontino Tagliapietra, progetto che ha preso il via a maggio 2022 e che vede creazione nel parco di aree non attrezzate (c.d. "isole di sport") messe a disposizione dal Comune e gestita da ASD operanti sul territorio,
- il progetto si inserisce nell'ambito della riqualificazione delle aree verdi comunali insieme alla realizzazione dell'area per lo sgambamento cani e alla valorizzazione dei percorsi cicloturistici presso il Pontino Tagliapietra, caratterizzando una vasta area verde vocata alla socialità, al tempo libero e alla fruizione dell'ambiente urbano;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), con il quale si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, prevede la possibilità di

“sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”;

- in particolare l'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 117/2017, stabilisce che gli enti locali possono sottoscrivere con le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato

Vista la manifestazione di interesse Prot. n. – del ---- inviata dall'Associazione ----,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Le parti concordano che il Comune di Copparo verrà di seguito chiamato per brevità “Comune” e l'Associazione ---- verrà di seguito chiamata per brevità “Associazione”;

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune e l'Associazione si impegnano a realizzazione azioni condivise di valorizzazione e promozione dell'area verde presso il Pontino Tagliapietra in via Agnelli a Copparo mediante la riapertura delle attività del Chiosco Pontino Tagliapietra sita in Copparo censita al NCEU A Foglio 82 Particella 1005 in via G. Agnelli n. 55.

L'obiettivo è quello di promuovere nel territorio la fruizione e la frequentazione di aree verdi pubbliche come azioni di promozione e sviluppo culturale della società nonché di migliorare l'offerta ai cittadini, di agevolare l'ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali, lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative condivise con il mondo dell'Associazionismo.

L'area per lo svolgimento del progetto comprende:

- a) Chiosco in muratura adibito a punto ristoro di mq 21,50 (Foglio 82 Particella 1005 sub 2) Planimetria 1
- b) Area scoperta per l'esercizio dell'attività di mq 2.400,00 mq Planimetria 2 area rossa

ART: 2 – IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione si impegna a collaborare con l’Amministrazione Comunale nel coordinamento della rete di attori coinvolti nell’area attrezzata Pontino Tagliapietra, svolgendo il ruolo di supporto all’ente per progetti di valenza sociale e culturale promossi dall’Amministrazione stessa.

In particolare l’Associazione si impegna a

- collaborare alla realizzazione di iniziative in occasione di eventi e manifestazioni di interesse sociale e culturale per il Comune anche in collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo locale;
- collaborare con l’Amministrazione per supportare le iniziative collegate alle Associazioni nell’ambito del progetto di promozione dell’attività sportiva “Sport nei Parchi”
- realizzare la propria attività culturale in piena autonomia sociale e finanziaria secondo il proprio oggetto statutario in modo da garantirne la funzione di struttura di servizio per la collettività, qualificata dal Comune come servizio di pubblico interesse
- favorire l’accesso all’area da parte di fasce di pubblico appartenenti a contesti socioculturali ed economici diversificati

ART. 3 - DURATA

Il presente accordo avendo natura sperimentale, **avrà durata di anni uno** dalla data di sottoscrizione ovvero fino a quando l’intero immobile o parte dei locali concessi e come sopra individuati non saranno a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale ed ai sensi del precitato Regolamento Comunale per i rapporti con il volontariato e l’associazionismo di promozione sociale, richiesti in restituzione a termini dell’art. 1809 del Codice Civile. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prorogare il presente contratto per ulteriore un anno previa comunicazione scritta.

ART. 4 - PROGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L’Associazione si impegna a realizzare attraverso la gestione del Chiosco un luogo di aggregazione ove svolgere attività legate al tempo libero, somministrazione alimenti e bevande, eventi e trattenimenti quali attività che hanno come scopo l’aggregazione sociali e la creazione di occasioni ludico-culturale.

Oltre alle attività di base potranno essere svolte rassegne, eventi e manifestazioni sportive in occasione di eventi culturali e/o del tempo libero che si presentassero

idonee allo scopo, in stretta collaborazione con il Comune di Copparo e le realtà associative locali.

A tal fine l'Associazione ha la facoltà di stringere collaborazioni con altri soggetti associativi per l'utilizzo dell'area previa autorizzazione scritta del Comune.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione come gestore degli spazi si impegna a garantire con oneri a proprio carico:

- a) alla cura e custodia dell'area per tutta la durata dell'accordo tramite la messa a disposizione di un referente responsabile della custodia della struttura e della sua apertura;
- b) a svolgere nel chiosco attività di somministrazione alimenti e bevande temporanea al pubblico nel seguente periodo minimo: weekend (venerdì-sabato-domenica) da Aprile a Ottobre. Oltre tale periodo deve essere garantita la custodia dell'area e il supporto nelle giornate di attività del progetto Sport nei Parchi il cui planning mensile sarà condiviso con l'Associazione stessa;
- c) a garantire la manutenzione ordinaria dell'area di propria pertinenza (indicata in Planimetria 2 AREA ROSSA) e delle strutture ivi insistenti, della recinzione, della cartellonistica e degli elementi di arredo urbano esistenti, il taglio dell'erba come da planimetria, potatura alberi e siepi, la pulizia dell'area;
- d) allo sfalcio del verde e alla custodia e sorveglianza dell'area dedicata al Progetto Sport nei Parchi (indicata in Planimetria 2 AREA GIALLA);
- e) al pagamento di una quota annua forfettizzata a titolo di rimborso spese generali inerenti e limitatamente al locale concesso quantificata in Euro 500,00/anno
- f) a collaborare con altri soggetti associativi del territorio per iniziative a carattere culturale e legate a progetti rivolti alla comunità e al benessere sociale, sportivo e del tempo libero, fornendo la propria collaborazione e supporto materiale e logistico;
- g) a condurre e mantenere l'area in perfetto stato di conservazione ed efficienza, eseguendo le manutenzioni, le verifiche, le denunce ed i controlli previsti dalla normativa vigente. Le strutture e le relative pertinenze dovranno essere sempre idonee all'uso convenuto;

- h) a volturare a proprio carico e sostenere le spese inerenti tasse e tributi comunali e ogni altro onere derivante dalla gestione dell'attività
- i) a rispettare le norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile.
- j) a provvedere all'eventuale diretto rinnovo di autorizzazioni e nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche a norma di legge;
- k) assoggettarsi ai controlli che si riterranno opportuni per verificare che l'organizzazione e la gestione del centro risponda alle esigenze e aspettative

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione è richiesto il rispetto della normativa vigente in materia previdenziale e assicurativa, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche idonee allo svolgimento delle attività specifiche.

E' fatto divieto nell'ambito della gestione dell'attività del chiosco la collocazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.

ART. 6 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In funzione dell'uso pubblico dell'area e per garantire un servizio agli utenti è richiesto all'Associazione previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, di esercitare nell'ambito dell'area attrezzata attività di somministrazione di alimenti e bevande nel periodo sopra indicato.

Le coperture assicurative devono estendersi anche ai rischi connessi con l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, a meno che non vi provveda direttamente il gestore.

Il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tale attività sono a completo carico dell'Associazione.

ART. 7 - PUBBLICO TRATTENIMENTO

Sull'area potranno essere svolte attività di pubblico intrattenimento previo acquisizione di autorizzazione/nulla osta degli enti competenti secondo modalità dettate dalle normative in essere e/o regolamenti comunali.

In tal caso sarà cura dell'Associazione formulare istanza preventiva di autorizzazione e comunicazioni agli enti preposti al controllo e pubblica sicurezza allegando ogni documentazione utile allo scopo che garantisca che l'attività sia rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

In particolar modo ogni installazione temporanea dovrà avvenire nel rispetto normativa igienico-sanitaria in materia e del Regolamento Comunale di Igiene, della normativa in materia di Locali di pubblico spettacolo (DM 96) e prevenzione incendi, regolando e monitorando gli accessi fino all'esaurimento della capienza dell'area interessata. Tutte le strutture asservite alla manifestazione devono essere regolarmente certificate secondo la normativa vigente e con collaudi in corso di validità, i montaggi delle strutture e degli impianti dovranno avvenire nel rispetto dei libretti tecnici e dichiarati da personale professionalmente qualificato

Per le emissioni sonore a corredo della attività è richiesto il rispetto di quanto contenuto nel REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA CIVILE, LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLA VITA (Polizia Urbana) in vigore per il territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Copparo si impegna a:

- a) gestire e sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e impianti, sempre che non dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività poste in essere dall'Associazione
- b) mantenere a proprio carico le utenze del servizio idrico ed elettrico in quanto asservite all'uso pubblico del percorso ciclabile e necessarie alla manutenzione del verde pubblico
- c) garantire a n. 5 sfalci del verde in tutta l'area da effettuarsi con modalità e termini della programmazione comunale
- d) fornire collaborazione per i servizi inerenti piccoli lavori di manutenzioni e cura del verde per il tramite di volontari impiegati in rapporti di convenzione con il Comune (utilità sociale);

Nel caso il Comune non sia in grado di provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali nei tempi necessari a garantire il buon funzionamento degli stessi, l'Associazione può provvedere direttamente, previo accordo con il

Comune. Nel caso in cui l'Associazione esegua direttamente interventi di manutenzione o ristrutturazione impianti avvalendosi di personale volontario o ditte esterne, previo accordo con il Comune si renderà responsabile con propria struttura tecnica della corretta esecuzione dei lavori e della sicurezza del cantiere, salva la facoltà del Comune di verificare la qualità e la rispondenza dei lavori ai progetti approvati. In quest'ultimo caso sarà altresì tenuto a presentare a proprio carico tutte le certificazioni di conformità di impiantistica occorrenti ai sensi della normativa vigente. L'Associazione al termine della convenzione si impegna alla riconsegna dei locali nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati e risultanti da apposito verbale descrittivo, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 9 – CONTRIBUTO COMUNALE

Il Comune di Copparo riconosce nell'attività svolta dall'Associazione un ruolo di fondamentale importanza per la promozione del territorio comunale a beneficio della comunità e dell'economia turistica locale.

Per questo l'Amministrazione si impegna a erogare un contributo economico a sostegno del progetto nella somma massima di € 5.000,00 restando tutte le spese, nessuna esclusa od eccettuata, riferentesi alla attività a carico dell'Associazione stessa. Tale contributo:

- riveste carattere straordinario di sostegno alle spese sostenute per l'organizzazione del progetto ed è integrativo dell'impegno assunto dall'Associazione nella programmazione delle singole attività
- è erogabile solo previa presentazione del Bilancio Preventivo delle spese da sostenere per il periodo di validità della convenzione e vincolato alla effettiva realizzazione di tutti gli obblighi connessi alla presente
- è finalizzato a sostenere il valore culturale e sociale del progetto rientrando a tutti gli effetti nelle finalità istituzionali dell'ente il sostegno di iniziative di interesse per la comunità per lo sviluppo sociale e culturale del territorio e delle sue risorse, non è in alcun modo riconducibile a promuovere l'immagine dell'amministrazione comunale.

Il Comune di Copparo si impegna ad erogare il contributo di cui sopra come di seguito riportato:

- acconto del 50% all'approvazione del presente accordo al fine di consentire all'Associazione di fronteggiare le spese iniziali di rimessa in funzione degli

spazi e delle strutture, previa richiesta con allegato preventivo delle spese da sostenere

- restante somma a richiesta dell'Associazione a rendicontazione dell'attività svolta nonché dei costi sostenuti

Il contributo sarà erogato su richiesta dell'Associazione così come previsto dal Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 201 del 31.10.1990. Ai sensi della Legge n.124/2017 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità: la concessione del patrocinio concorre alla formazione di quanto ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di vantaggio economico nell'anno di riferimento e in quanto supera i 10.000,00 Euro annui soggetto agli obblighi di pubblicazione da parte dell'ente ricevente.

L'Associazione potrà ottenere sponsorizzazioni sotto qualsiasi forma senza nulla dovere all'Ente oltre quanto concordato.

ART. 10 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Le strutture individuate per la realizzazione del Progetto potranno essere concesse in utilizzo da parte dell'Associazione ad altri soggetti per iniziative diverse da quelle programmate dalla stessa solo previo parere vincolante dell'Amministrazione comunale, questo per attività di intrattenimento della medesima natura salvo il rispetto e il mantenimento delle medesime condizioni e prescrizioni impartite in sede di rilascio di agibilità dell'impianto. La verifica del rispetto di tali condizioni rimane a carico dell'Associazione in qualità di gestore dell'impianto. Ogni attività da svolgersi all'interno di detti impianti deve comunque munirsi delle autorizzazioni prescritte per legge. Non è consentita modifica alcuna agli impianti così come autorizzati salvo strutture mobili.

ART. 11 – INTERVENTI DI MIGLIORIA SULL'AREA

L'Associazione potrà installare sull'area impianti o strutture temporanee a sue cure e spese previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale e il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia o igienico sanitaria. Per le strutture o impianti temporanei dovrà essere prodotta idonea documentazione di corretto montaggio e relativi certificati di conformità degli impianti. Anche eventuali modifiche o innovazioni alle strutture già presenti sull'area qualunque potranno essere realizzate previo consenso scritto del Comune e non saranno oggetto di riconoscimento alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al termine della convenzione ogni struttura temporanea dovrà essere rimossa.

ART. 12 – CESSIONE DELLA GESTIONE

Nel caso in cui l'Associazione modifichi la propria forma giuridica e/o assetto associativo deve darne comunicazione al Comune entro giorni 30 (trenta) per la relativa presa d'atto.

L'Associazione non può cedere ad altri la gestione dell'area di cui all'art. 1. E' vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora l'affidatario. Non costituisce cessione della gestione l'affidamento a terzi di servizi quali: • pulizie; • manutenzione ordinaria; • gestione di eventi e manifestazioni sportive, ricreative, spettacoli; • gestione della sicurezza; • piccole manutenzioni del verde. Attività diverse da quelle sopra elencate potranno essere affidate a terzi soltanto previa autorizzazione del Comune.

ART. 13 ASSICURAZIONI

L'Associazione secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 117/2017 provvede a stipulare apposita assicurazione per le attività previste nella presente Convenzione e per i propri aderenti che prestano le attività in questione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento e danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno a cose e persone o incidenti, che dovessero verificarsi in itinere, a seguito dell'espletamento delle prestazioni elencate.

ART. 14 - ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'associazione deve consentire in qualsiasi momento agli incaricati del Comune l'accesso alle strutture e deve fornire ogni informazione utile in relazione allo stato e alla gestione delle strutture stesse.

ART. 15 - LIBERATORIA

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni o incidenti che dovessero accadere a chiunque nell'ambito delle attività che verranno svolte all'interno delle aree concesse in uso.

ART. 16 - RECESSO

Il Comune di Copparo e l'Associazione potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

Nel tempo di preavviso l'Associazione garantirà comunque la gestione dell'Area così come da convenzione, e al termine degli stessi dovrà riconsegnare immediatamente le chiavi.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere in qualsiasi momento per ragioni di necessità, convenienza e pubblico interesse

ART. 17 - RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE

Il Comune prende atto delle norme statutarie e delle finalità che regolano e animano l'attività dell'Associazione, le approva ritenendole compatibili ed integranti della propria politica sociale e del tempo libero. L'Associazione dovrà presentare al Comune una relazione programmatica sulla attività da svolgere completa del bilancio economico previsionale. Lo stesso tipo di relazione dovrà essere presentata in sede di bilancio consuntivo, sull'andamento della gestione della struttura e sulla sua utilizzazione, sulle attività e progetti realizzati. Al fine di garantire un collegamento costante tra il Comune e l'Associazione, sarà cura dello stesso individuare un proprio referente che dovrà assicurare i contatti con il Settore comunale competente per ogni questione che dovesse emergere in merito alla gestione delle aree oggetto della presente convenzione.

ART. 18- CONTROLLI E VERIFICHE.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare tramite i propri uffici:

- eventuali inadempienze alla presente convenzione;
- andamento della gestione e della utilizzazione della struttura.

Il Comune, sulla base di fatti certi che possono compromettere il buon uso degli impianti, sia di ordine pratico sia di ordine morale, potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, dando un preavviso scritto di dieci giorni.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI.

Le eventuali spese contrattuali sono interamente a carico dell'Associazione.

L'atto è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 82 comma 5 - D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.

ART. 20 - PRIVACY

Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Il titolare del Trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma, 28 Copparo il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati.

Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative sopra citate. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS con sede legale in Via Don Minzoni n. 64 – 45100 Rovigo (RO) – C.F. e P.IVA: 01488130293 – e-mail: info@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it – soggetto individuato quale referente Dott. BORGATO SERGIO e-mail: dpo@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Ferrara. Atto letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO,
EVENTI BIBLIOTECA E TEATRO: _____**

PER L'ASSOCIAZIONE _____